

2

GUIDA EMAS SULLA PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE, DELLE CONVALIDE E DELL'AUDIT

1. INTRODUZIONE

Successivamente alla prima verifica, il sistema EMAS prevede che il verificatore, in collaborazione con l'organizzazione, stabilisca e concordi un programma di verifica relativo a un periodo non superiore a 36 mesi. Dopo la prima convalida della dichiarazione ambientale, il sistema EMAS richiede anche (tranne in determinate circostanze) l'aggiornamento delle informazioni e la convalida di qualsiasi cambiamento con frequenza annua. La presente guida individua le questioni da tenere in considerazione nel definire un programma di verifica, anche quando si possa giustificare una deroga alla periodicità annuale prevista per l'aggiornamento dei dati contenuti nella dichiarazione ambientale. La guida fornisce anche indicazioni sulla frequenza dell'audit interno.

Per chiarezza si definiscono di seguito i termini «verifica» e «convalida» nell'accezione in cui vengono utilizzati nella presente guida:

Verifica – l'esame (o audit) condotto dal verificatore per garantire che la politica, il sistema di gestione nonché la procedura (o le procedure) di audit in campo ambientale di un'organizzazione siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 761/2001. La verifica comprende una visita all'organizzazione, colloqui con il personale e l'esame della documentazione e degli archivi.

Convalida – il controllo effettuato dal verificatore, volto a stabilire che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale dell'organizzazione siano affidabili, credibili ed esatti e che siano conformi alle disposizioni dell'allegato III, punto 3.2.

2. PROGRAMMA DI VERIFICA

2.1. Disposizioni

In consultazione con l'organizzazione, il verificatore ambientale elabora un programma per garantire che tutti gli elementi necessari per la registrazione EMAS siano verificati in un periodo non superiore a 36 mesi (allegato V, punto 5.6).

2.2. Scopi

La presente disposizione mira a garantire alla direzione dell'organizzazione e alle parti interessate che la politica, il sistema di gestione, le procedure, le informazioni, la misurazione e il controllo dei dati in campo ambientale siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 761/2001. La comunicazione continua tra il verificatore e l'organizzazione contribuisce a migliorare la credibilità del sistema EMAS e la fiducia dei suoi utenti. Per garantire una sorve-



Definizione di piccola organizzazione o impresa

Per «piccola impresa» si intende un'impresa che abbia:

- meno di 50 dipendenti
- un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro,
- e il cui capitale o diritti di voto non siano controllati per più del 25% da una o più imprese congiuntamente.

glianza costante delle prestazioni e del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione, sarebbe opportuno organizzare la verifica in modo che questa riguardi ogni anno un terzo delle attività dell'organizzazione, così che nell'arco dei trentasei mesi previsti come periodo massimo tutte le attività siano sottoposte a verifica. Una pratica di questo tipo accrescerà anche la fiducia del verificatore nell'accuratezza, credibilità e affidabilità delle informazioni contenute nella dichiarazione ambientale.

| Nelle piccole organizzazioni o piccole imprese (cfr. definizione nel riquadro), tuttavia, si può effettuare l'audit in una sola visita, con una periodicità da concordare tra il verificatore e l'organizzazione, ma che preveda comunque una visita all'intero sistema ogni 36 mesi.

2.3. Orientamenti

| Il verificatore stabilisce e concorda il programma di verifica solo dopo aver portato a termine la verifica e convalida iniziale completa della dichiarazione ambientale. Nello stabilire il programma di verifica, il verificatore deve tenere conto dei seguenti fattori:

- efficacia e credibilità del programma interno di audit, in particolare della frequenza degli audit interni;
- complessità del sistema di gestione ambientale;
- politica ambientale;
- dimensioni, scala e natura delle attività, dei prodotti e dei servizi dell'organizzazione;
- importanza degli aspetti ambientali diretti o indiretti dell'organizzazione, che essa controlla o che potrebbe prevedibilmente influenzare;
- solidità del sistema di gestione e recupero dei dati e delle informazioni, in quanto connesso alle informazioni e ai dati contenuti nella dichiarazione ambientale;
- precedenti in materia di problemi ambientali;
- portata delle attività soggette alle norme in materia di ambiente;
- risultati delle verifiche precedenti;
- esperienza dell'organizzazione nell'applicare le disposizioni di EMAS.

| Nel valutare la conformità al disposto delle norme EMAS, il verificatore potrà basare la propria valutazione sulle funzioni, le attività, i prodotti e i servizi offerti dall'organizzazione, o in alternativa sugli aspetti ambientali su cui l'organizzazione esercita direttamente e/o indirettamente il suo controllo e la sua influenza.

| La verifica relativa alle organizzazioni dotate di certificazione accreditata ISO 14001 (o qualsiasi altra norma ambientale) in conformità con le procedure dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 761/2001, può investire solo gli elementi non contemplati dalla norma riconosciuta. In tali casi, *il verificatore deve tenere conto del programma di sorveglianza ISO 14001 nello stabilire i programmi di verifica e, se possibile, cercare di combinare le visite di valutazione*, per evitare ripetizioni superflue e un inutile dispendio di tempo e risorse da parte

dell'organizzazione. Le attività di verifica si differenzieranno tuttavia da quelle relative alle visite di sorveglianza effettuate nell'ambito della certificazione ISO 14001. In particolare, esse dovranno coprire i punti aggiuntivi di cui all'allegato I.

3. AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

3.1. Disposizioni

| L'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 761/2001 stabilisce che, per mantenere la registrazione EMAS, un'organizzazione deve: *«trasmettere i necessari aggiornamenti annuali convalidati della sua dichiarazione ambientale all'organismo competente e metterli a disposizione del pubblico. Si può derogare a tale frequenza di aggiornamento in circostanze stabilite dalla Commissione negli orientamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, in particolare per le piccole organizzazioni e le piccole imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE⁽¹⁾, e qualora non siano previste modifiche operative significative nel sistema di gestione ambientale»*.

| L'allegato III, punto 3.4, in materia di aggiornamento costante delle informazioni a disposizione del pubblico, dispone quanto segue: *«L'organizzazione deve aggiornare le informazioni di cui al punto 3.2 e ogni modifica deve essere convalidata ogni anno da un verificatore ambientale. Deroghe alla frequenza di aggiornamento prevista sono possibili nelle circostanze contemplate negli indirizzi della Commissione»*.

| Tali disposizioni sono ribadite dall'allegato V, punto 5.6 che dispone: *«...Inoltre, il verificatore, ad intervalli non superiori a 12 mesi, convalida ogni informazione aggiornata nella dichiarazione ambientale. Deroghe alla frequenza di aggiornamento prevista sono possibili nelle circostanze previste negli orientamenti che la Commissione adotta»*.

3.2. Orientamenti

| La norma prevede in linea generale che i dati della dichiarazione ambientale siano aggiornati e le variazioni convalidate ogni anno. La pratica ottimale e più efficace rispetto ai costi consiste nel collegare la convalida della dichiarazione ambientale al programma di verifica continua. I tempi, le energie e i costi richiesti dalla convalida dipenderanno dalla qualità del sistema di gestione e recupero dei dati e delle informazioni impiegate per la dichiarazione ambientale.

| Di norma, i dati e le informazioni sulle attività dell'organizzazione [allegato III, punto 3.2, lettera e)] variano ogni anno e devono venire aggiornati nella dichiarazione ambientale, nella quale dovranno tuttavia essere convalidati unicamente i cambiamenti. Per l'aggiornamento delle informazioni della dichiarazione ambientale, non è necessario pubblicare una nuova dichiarazione ogni anno, ma semplicemente mettere i nuovi

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.


dati a disposizione del pubblico. L'obiettivo del sistema EMAS è incoraggiare le organizzazioni a pubblicare informazioni affidabili sui miglioramenti compiuti nel campo delle prestazioni ambientali. Si può provvedere in tal senso, ad esempio, redigendo una dichiarazione ambientale autonoma, oppure inserendo i dati ambientali nella relazione allegata al bilancio; è possibile ricorrere a testi stampati o a un sito web. Si vedano a questo proposito gli orientamenti della Commissione relativi alla dichiarazione ambientale di cui all'allegato I alla raccomandazione della Commissione 2001/680/CE⁽²⁾.

| Anche se alle piccole imprese e piccole organizzazioni non è affatto richiesta la presentazione di voluminosi e costosi documenti su carta patinata, il regolamento (CE) n. 761/2001 consente loro di diminuire la frequenza con cui devono aggiornare e far convalidare le informazioni. Solo le piccole imprese e organizzazioni sono quindi esenti dall'obbligo di convalida annua delle informazioni aggiornate (vedere esempi nel riquadro sottostante), a meno che si tratti di casi connessi a:

- attività, prodotti e servizi che presentano notevoli rischi per l'ambiente;
- modifiche operative di rilievo al loro sistema di gestione ambientale;
- importanti disposizioni giuridiche relative alle loro attività, prodotti e servizi;
- questioni locali di rilievo.

In questi casi, infatti, il verificatore deve richiedere, anche per le piccole imprese e organizzazioni, l'aggiornamento annuale delle informazioni della dichiarazione ambientale.

| Nei casi in cui l'aggiornamento della dichiarazione ambientale non interviene con frequenza annuale, questo deve comunque essere effettuato entro un termine non superiore a trentasei mesi.

- 
- ▶ Piccoli panifici
 - ▶ Asili nido
 - ▶ Singoli negozi di vendita al dettaglio

3.3. Convalida di estratti della dichiarazione ambientale

| È possibile che le organizzazioni desiderino utilizzare unitamente al logo EMAS estratti della loro dichiarazione ambientale, ad esempio per:

- presentare alle autorità ambientali dati convalidati sulle emissioni;
- fornire informazioni sulle emissioni di carbonio nel quadro dei programmi nazionali per la lotta ai cambiamenti climatici;

- conformarsi alla normativa sull'accessibilità delle informazioni ambientali ad azionisti e fondi pensione.

| In tal caso, le organizzazioni devono necessariamente rifarsi all'ultima dichiarazione ambientale convalidata e accertare che gli estratti siano anche conformi ai requisiti dell'allegato III, punto 3.5, lettere da a) a f), siano cioè pertinenti e significativi, evitando informazioni ingannevoli o che possano dar luogo a interpretazioni scorrette.

| I brani tratti dalla dichiarazione ambientale che vengono utilizzati unitamente al logo EMAS devono essere convalidati separatamente. Per risparmiare tempo, lavoro e risorse finanziarie si consiglia di selezionare i brani che verranno impiegati a tale scopo e di farli convalidare contemporaneamente alla dichiarazione.

| Per informazioni sull'impiego del logo, si vedano gli orientamenti della Commissione, Guida all'uso del logo EMAS.

4. FREQUENZA DEGLI AUDIT

4.1. Disposizioni

| L'allegato II, punto 2.9 sulla frequenza degli audit dispone che: «La frequenza con cui ogni attività è sottoposta ad audit varia in funzione dei fattori seguenti:

- *natura, dimensione e complessità delle attività;*
- *significatività degli impatti ambientali associati;*
- *importanza ed urgenza dei problemi individuati da audit precedenti;*
- *precedenti in materia di problemi ambientali.*

| ... Un'organizzazione deve definire il proprio programma di audit e la frequenza degli audit tenendo conto degli orientamenti della Commissione ...»

4.2. Scopi

| Scopo di tale disposizione è garantire che il programma di audit fornisca ai vertici dell'organizzazione le informazioni necessarie per verificare le prestazioni ambientali e l'efficienza del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione stessa e per dimostrare il grado di controllo esercitato. Essa fornirà inoltre al verificatore un utile punto di partenza quando si tratti di stabilire e concordare con l'organizzazione il programma di verifica, nonché di determinare la frequenza delle sue visite all'organizzazione.

4.3. Orientamenti

| Nel definire il loro programma di audit, le organizzazioni dovrebbero prevedere controlli più frequenti per le attività, i prodotti e i servizi che hanno o rischiano di avere un più forte impatto sull'ambiente rispetto a quelli con impatto minore. L'organizzazione dovrebbe effettuare audit con periodicità almeno annuale, dato che ciò contribuirebbe a dimostrare sia ai suoi vertici che al verificatore che i suoi aspetti ambientali più significativi sono sotto controllo.

⁽²⁾ GU L 247 del 17.9.2001, pag. 3.

